Studio Legale PERRINO & Associati

Cassazione civile Sezioni unite, 25 marzo 2021, n. 8504

Nel cd. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, pur non in generale applicabile alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore, è possibile rinvenire norme idonee a fornire un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare, allorquando ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro.

di *Marco Culmone*, Praticante Avvocato

Con ordinanza n. 8504 del 25.3.2021 le Sezioni unite della Suprema Corte hanno accolto il regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. proposto dall'Agenzia dell'Entrate, nell'ambito di una controversia pendente davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, innanzi alla quale una s.r.l. impugnava la mancata adesione dell'AdE alla proposta di transazione fiscale, presentata nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex* art. 182 ter l. fall. A fronte di tale iniziativa, l'Agenzia ricorreva per Cassazione denunciando il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria adita in favore del tribunale fallimentare di Napoli.

La Corte prende le mosse dalla genesi dell'istituto della c.d. *transazione fiscale*, nota anche come *transazione dei ruoli*, ideata dal legislatore per consentire all'amministrazione finanziaria, in seguito ad una valutazione della convenienza, rispetto ad un prelievo coattivo del dovuto, di transigere i debiti fiscali iscritti a ruolo, limitatamente però all'ambito del procedimento esecutivo in ragione del principio al tempo vigente dell'indisponibilità assoluta delle obbligazioni tributarie. In breve tempo, prosegue il Supremo Collegio, l'ordinamento ha visto tuttavia introdurre con l'art. 182-*ter* della legge fallimentare, in seno alla riforma *ex* d. lgs. 5/2006, un primo vero strumento transattivo dei tributi, con la possibilità di concordare una riduzione della pretesa erariale *non satisfattiva e parziale* dei crediti, seppure non ancora iscritti a ruolo. È stato peraltro solo nel 2016 che si è palesata la vera rivoluzione nella materia, mediante l'inserimento nell'ambito delle trattative per un accordo di ristrutturazione dei debiti, che includa debiti tributari, dell'obbligatorietà della presentazione all'Agenzia della proposta di trattamento e della *formale adesione alla proposta transattiva del direttore dell'ufficio territoriale, sempre acquisito il parere della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate (DRE).*

Secondo la Suprema Corte, è possibile riconoscere al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, seppure non ancora entrato in vigore, un'importante utilità per l'interpretazione delle norme che regolano gli istituti della legge fallimentare, ove comunque ricorra un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro.

Per informazioni:

Recapito: via Catania n. 8 bis, 90141Palermo

Tel./Fax: + 39 091 2513620 Email: segreteria@studioperrino.it Con riferimento all'accordo di ristrutturazione dei debiti, il giudice di legittimità ha evidenziato che la competenza del tribunale fallimentare all'omologazione delle soluzioni concordate sancita all'art. 48, comma 5, CCII, non lascia più dubbi sulla sua competenza a pronunciarsi anche sui casi di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria. Ciò si desume dall'intenzione del legislatore di ricomprendere nel CCII la cura del recupero del credito tributario dell'impresa nonché dall'assenza di specifiche norme attributive della competenza del giudice sui casi di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria alle soluzioni concordate.

Confermando l'orientamento dalla sentenza n. 15414/2018, la Suprema Corte ha poi ribadito l'irrilevanza della natura giuridica delle obbligazioni oggetto della transazione fiscale, valorizzando piuttosto il dato normativo da cui risulta evidente la centralità del carattere concorsuale dell'istituto.

Per informazioni:

Recapito: via Catania n. 8 bis, 90141Palermo

Tel./Fax: + 39 091 2513620 Email: segreteria@studioperrino.it